

10 marzo 2014 ore 18,30

Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna.

TITOLO I PRINCIPI E FINALITÀ

Art.1 Obiettivi

1. Al fine di accrescere l'attrazione e la competitività del sistema economico dell'Emilia-Romagna e di raggiungere elevati livelli di sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo, concorrendo alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione promuove il rafforzamento, l'innovazione, la specializzazione intelligente e l'internazionalizzazione delle imprese e delle filiere produttive; valorizza i progetti di ricerca e innovazione, la responsabilità sociale d'impresa, l'imprenditorialità sociale e la partecipazione dei lavoratori; favorisce l'afflusso di investimenti nazionali ed esteri sul territorio e nelle imprese regionali.
2. La crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'apparato produttivo viene perseguita dalla Regione attraverso le programmazioni settoriali e, in particolare:
 - a) il Programma regionale delle Attività Produttive di cui all'articolo 54 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), il Piano regionale di Sviluppo Rurale, l'attuazione delle leggi regionali in materia di artigianato, commercio, turismo, cooperazione, ricerca industriale e trasferimento tecnologico, nonché con gli strumenti e le misure della presente legge;
 - b) gli interventi in materia di formazione e istruzione professionale di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale), nonché gli interventi in materia di lavoro previsti dalla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro).
3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove:
 - a) la qualificazione, innovazione del sistema produttivo e la crescita occupazionale;
 - b) la realizzazione delle infrastrutture per le reti telematiche in banda ultralarga;
 - c) la generazione diffusa di energia, con particolare riferimento all'impiego di fonti energetiche rinnovabili e di soluzioni in grado di aumentare l'efficienza del sistema energetico regionale;
 - d) la ricerca e il trasferimento tecnologico;
 - e) la formazione delle risorse umane.

Art.2

Specializzazione intelligente e innovazione del sistema produttivo regionale

1. La Regione promuove l'aggregazione dei Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico o Centri per l'innovazione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione, trasferimento tecnologico) in piattaforme tecnologiche tematiche di ricerca, nelle quali si articola la Rete Regionale dell'Alta Tecnologia, secondo indirizzi di innovazione e di specializzazione intelligente dei prodotti e dei processi produttivi delle imprese, delle filiere e dei sistemi locali.
2. La Regione, oltre ad attuare gli interventi previsti nella legge n. 7 del 2002 e nei propri programmi attuativi, promuove lo sviluppo e la qualificazione della ricerca da parte delle imprese e della rete regionale per l'alta tecnologia e il trasferimento tecnologico attraverso:
 - a) l'internazionalizzazione del sistema regionale della ricerca;
 - b) la partecipazione delle imprese, degli Enti di ricerca e del sistema universitario e scientifico regionale alla definizione delle strategie delle piattaforme tecnologiche ;
 - c) la promozione e la verifica della capacità autonoma dei laboratori e delle piattaforme di accedere a finanziamenti pubblici e privati e di stipulare contratti di ricerca con le imprese nazionali ed estere
 - d) insediamento e sviluppo di laboratori e centri di ricerca delle imprese.
3. La Regione valorizza e sostiene la presenza di tecnopoli e infrastrutture di ricerca pubbliche e private ai fini dell'attrazione di imprese innovative e creative, di servizi avanzati e talenti.

Art. 3

Ruolo delle imprese nella strategia di specializzazione intelligente e di innovazione del sistema produttivo regionale

1. Al fine di valorizzare il contributo della piccola e media impresa e dell'impresa artigiana alla qualificazione dell'apparato produttivo e all'occupazione la Regione, nell'ambito delle azioni della presente legge e delle politiche di cui al comma 2 dell'art 1, persegue:
 - a) la qualificazione organizzativa e gestionale delle piccole e medie imprese, favorendo la presenza di adeguate competenze manageriali nelle imprese e nelle reti di impresa;
 - b) la formazione di reti d'impresa rivolte alla implementazione delle funzioni di ricerca e sviluppo, commercializzazione e internazionalizzazione, qualificazione e consolidamento

delle relazioni di subfornitura e di filiera, acquisto di servizi e utilities, sviluppo di più elevati standard qualitativi, nonché processi di fusione di imprese volti al rafforzamento patrimoniale, alla crescita dimensionale e organizzativa e al miglioramento della produttività e della competitività.

2. La Regione valorizza inoltre le strategie e i progetti di medie e grandi imprese che realizzano ricadute positive in termini di qualificazione, innovazione e occupazione sui territori di riferimento o sull'insieme delle imprese della filiera, con particolare riguardo alla specializzazione intelligente del sistema produttivo.
3. La Regione valorizza le strategie delle imprese sociali che, di concerto con le istituzioni, generano occupazione e innovazione sociale in termini di miglioramento del ben-essere e salute della comunità.

Art.4

Ruolo delle attività terziarie nella strategia di specializzazione intelligente e di innovazione del sistema produttivo regionale

La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle attività terziarie nei processi di trasformazione dell'economia regionale, con particolare riguardo al contributo fornito in materia di nascita, sviluppo, ristrutturazione, qualificazione, ricerca, competitività e internazionalizzazione delle imprese. A tal fine, nell'ambito dei propri programmi, la Regione:

- a) sostiene progetti di rafforzamento e qualificazione di aggregazioni di professionisti per le finalità della presente legge;
- b) favorisce la collaborazione fra il settore dei servizi e le imprese, le reti d'impresa e le filiere della manifattura regionale con particolare riferimento ai progetti di sviluppo di cui all'articolo 6;
- c) favorisce la internazionalizzazione delle imprese del terziario;
- d) istituisce, senza oneri a carico della Regione, un comitato consultivo delle professioni orientato a favorire il confronto e lo sviluppo sulle azioni necessarie per favorire l'attrattività e gli investimenti delle imprese nel territorio regionale.

Art. 5

Il sistema di istruzione formazione e lavoro a sostegno della crescita sostenibile e dell'innovazione

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nell'ambito dei propri programmi, la Regione:
 - a) Sostiene la crescita e la qualificazione di una infrastruttura educativa che renda disponibile alle imprese le competenze necessarie allo sviluppo produttivo regionale;

- b) favorisce la collaborazione tra imprese e autonomie educative e formative promuovendo accordi anche con riferimento alle loro forme di collaborazione strutturata nell'ambito di soggetti formativi.
2. Sostiene altresì, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 6, con gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), azioni:
- a) di supporto e accompagnamento con programmi e progetti volti sviluppare specifiche competenze tecnico-professionali, anche per sostenere piani di riposizionamento di imprese e filiere produttive e contribuendo all'aggiornamento delle competenze e alla qualificazione dei lavoratori occupati nelle imprese interessate;
 - b) per il riconoscimento delle imprese quali luoghi di produzione e sviluppo di competenze, valorizzando la dimensione formativa dell'apprendimento nei luoghi di lavoro.
3. Al fine di sostenere la dimensione di internazionalizzazione dei sistemi produttivi promuove strategie di internazionalizzazione dei sistemi educativi a partire dal sostegno a programmi di mobilità dei lavoratori.

TITOLO II

STRUMENTI E MISURE PER LA PROMOZIONE E L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LA INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE

Art.6

Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese

1. La Regione promuove la stipula di “Accordi per l'insediamento e lo sviluppo” aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi di imprese o aggregazioni di imprese, progetti di crescita delle imprese o di aggregazioni di imprese e programmi di riconversione produttiva, che si caratterizzino per:
- a. l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;
 - b. l'accrescimento della specializzazione delle imprese, della capacità competitiva e della specializzazione della filiera e del sistema produttivo regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
 - c. i livelli di ricerca, tecnologia e capacità di innovazione;
 - d. la sostenibilità ambientale;
 - e. gli effetti positivi, qualitativi e quantitativi, sulla tutela o sull'incremento dell'occupazione.
2. Gli investimenti e gli interventi che rispondono agli obiettivi del presente articolo sono considerati “di interesse regionale”.

3. La Giunta regionale sostiene gli interventi di cui al comma 1 attraverso agevolazioni alle imprese sotto forma di contributi in conto capitale o contributi sugli interessi di finanziamenti bancari, anche mediante il fondo di rotazione di cui all'articolo ... [precisare].
4. Al fine di consentire l'accesso agli Accordi in condizioni di parità e trasparenza, nel rispetto delle norme nazionali ed europee di tutela della concorrenza e in materia di aiuti di Stato, la Giunta regionale approva il "Bando per Accordi di insediamento e sviluppo". Esso contiene i criteri per l'individuazione degli investimenti di interesse regionale, l'individuazione delle risorse regionali disponibili, anche con riferimento alle diverse aree di incentivazione, nonché la tipologia dei soggetti che possono partecipare.
5. L'Accordo è approvato dalla Giunta regionale ed è sottoscritto dalle imprese o dalle aggregazioni di imprese partecipanti, dalla Regione, dagli Enti locali e dagli altri soggetti che concorrono alla sua attuazione. Al fine della sottoscrizione dell'Accordo, la Regione convoca le imprese proponenti, le amministrazioni pubbliche interessate e gli altri soggetti direttamente coinvolti nell'attuazione dell'Accordo medesimo.
6. L'Accordo può essere preceduto da un protocollo di concertazione fra la Regione e le parti sociali, anche al fine di garantire la salvaguardia delle finalità occupazionali e sociali dell'intervento.

Art. 7

Contenuti dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo

1. L'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo contiene:
 - a) l'entità e le caratteristiche degli investimenti dei contraenti, nonché dei contributi e degli interventi delle pubbliche amministrazioni partecipanti;
 - b) i tempi di autorizzazione e di realizzazione degli interventi;
 - c) le ricadute occupazionali e sociali degli investimenti;
 - d) le clausole di salvaguardia e le penalità a carico delle parti inadempienti, nonché le conseguenze in caso di mancato rispetto dei termini da parte delle pubbliche amministrazioni.

L'accordo definisce altresì la specifica collaborazione della Regione per assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza delle altre pubbliche amministrazioni regionali e locali, nell'ambito del procedimento unico previsto dal comma 3.

La realizzazione e l'avvio delle attività degli insediamenti produttivi oggetto dell'Accordo sono autorizzati attraverso il rilascio di un titolo unico da parte dello Sportello unico attività produttive (SUAP), secondo le modalità previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Qualora il titolo unico sia rilasciato attraverso una conferenza di servizi, essa può svolgersi anche per via telematica

ai sensi dell'art.14-ter comma 1 della legge n. 241 del 1990. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento di cui all'art. 14-ter comma 6 bis della legge n. 241 del 1990.

Art.8

Interventi per la semplificazione urbanistico-insediativa

1. I nuovi insediamenti produttivi oggetto dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo sono localizzati in ambiti specializzati per attività produttive disciplinati dalla pianificazione urbanistica e territoriale vigente, ai sensi dell'art. A-13 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), prioritariamente in aree produttive dismesse o in corso di dismissione e in aree ecologicamente attrezzate.
2. Qualora la pianificazione urbanistica non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero individui aree insufficienti o non idonee rispetto all'intervento da realizzare, l'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo può prevedere la localizzazione dell'insediamento in aree non urbanizzate. In tale ipotesi trova applicazione quanto disposto dall'articolo 40 della L.R. n. 20 del 2000, i cui termini sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di trenta giorni, di cui al comma 5, ultimo periodo.
3. Nel caso in cui la localizzazione dell'insediamento produttivo sia prevista:
 - a) in area produttiva dismessa o in corso di dismissione ovvero in un'Area Ecologicamente Attrezzata realizzata ai sensi dell'art. A-14 della L.R. n. 20 del 2000, l'accordo per l'insediamento e lo sviluppo si attua con intervento diretto esonerato dal pagamento del contributo di costruzione;
 - b) in ambiti specializzati per attività produttive disciplinati dalla pianificazione urbanistica e territoriale vigente, ai sensi dell'art. A-13 della L.R. n. 20 del 2000, l'accordo per l'insediamento e lo sviluppo si attua con intervento diretto convenzionato, il contributo di costruzione è ridotto della metà e la eventuale realizzazione delle necessarie dotazioni territoriali da parte dei soggetti interessati comporta il completo scomputo del contributo dovuto;
 - c) in aree non urbanizzate aventi destinazione urbanistica diversa da quella produttiva, l'accordo di programma di cui al comma 2 disciplina il completo reperimento (da parte dei soggetti interessati) delle dotazioni territoriali necessarie. In tale ipotesi il contributo di costruzione è dovuto in misura doppia rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente e la realizzazione delle dotazioni territoriali da parte dei soggetti interessati non comporta lo scomputo dei contributi concessori dovuti.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere a) e b), per l'attuazione dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo può essere applicata la disciplina prevista per i permessi di costruire in deroga di cui all'articolo 20 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).

Art. 9

Interventi pubblici a sostegno degli Accordi di insediamento e sviluppo. Promozione del welfare.

- c) Al fine di dare attuazione agli interventi di cui all'articolo 6 la Regione può concedere contributi agli enti locali o altri enti pubblici per la realizzazione di opere e la fornitura di servizi necessari a favorire l'insediamento, lo sviluppo o la riconversione dell'impresa o delle imprese contraenti l'accordo di programma.
- d) Nell'ambito degli Accordi di insediamento e sviluppo di cui all'art. 6, la Regione e gli Enti Locali possono promuovere progetti di welfare comunitario per accrescere e qualificare i servizi alla persona, integrati con la rete dei servizi socio-sanitari del territorio, nel rispetto delle norme a tutela del lavoro e dei diritti degli utenti.

Art. 10

Ruolo delle società regionali per la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione

1. Al fine di promuovere l'economia del territorio, ai sensi della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) la Regione, anche con il concorso delle proprie società partecipate in house, stipula accordi di collaborazione e partenariato economico e scientifico-tecnologico con altre Regioni e con Istituzioni internazionali; coordina la propria politica di promozione sui mercati esteri e di attrazione degli investimenti con le strategie nazionali ed europee; collabora con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per i medesimi fini.
2. La Regione inoltre, anche con il concorso delle proprie società partecipate in huose, svolge le seguenti attività:
 - a) la ricerca di investitori nazionali ed esteri, ed il successivo supporto tecnico, conformemente alle proprie strategie di sviluppo;
 - b) la promozione a livello internazionale dell'immagine della Regione e delle opportunità di investimento nell'economia del territorio;

- c) l'integrazione a livello di area territoriale delle politiche settoriali regionali e delle politiche locali, con particolare riguardo alla valorizzazione dell'ambiente, alla logistica, alla riqualificazione territoriale;
- d) La garanzia della disponibilità di reti di telecomunicazione e servizi telematici sull'intero territorio regionale alle imprese che operano in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei, qualora non ci siano operatori con offerte tecniche/economiche aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato e l'assenza di banda ultralarga comporti assenza di competitività.

TITOLO III STRUMENTI PER LO SVILUPPO E LA RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

Capo I Interventi generali per lo sviluppo d'impresa

Art.11 Consorzi d'area e aree ecologicamente attrezzate.

1. La Regione per le finalità della presente legge promuove la formazione di consorzi fra imprese o società d'area, ai fini della riqualificazione energetica, ambientale, logistica ed infrastrutturale delle aree produttive e della loro gestione integrata.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, la Regione concede contributi per specifici progetti volti a migliorare le prestazioni, l'accessibilità e la competitività dell'insediamento nel suo complesso e dei singoli operatori. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per erogare i contributi.

Art. 12 Agevolazioni fiscali per le imprese (IN CORSO DI APPROFONDIMENTO)

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, le nuove imprese innovative iscritte nell'apposito albo sono esenti dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per due anni dalla loro costituzione.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della Regione Emilia-Romagna.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano anche per le imprese agricole ed agroindustriali.

Art. 13

Aggregazione, Rafforzamento del patrimonio dei Confidi e contro-garanzia. Linee di finanziamento agevolato

1. Al fine di favorire il ricorso al credito delle imprese, la Regione sostiene i soggetti che operano a supporto del sistema produttivo regionale, iscritti al vigente elenco degli intermediari finanziari vigilati ai sensi dell'Art. 107 del Dlgs 1 settembre 1993, n.385 (...), nelle more dell'attuazione dell'art 106, del medesimo testo unico come modificato ai sensi del Dlgs 13 agosto 2010, n.141 e ai consorzi fidi e cooperative di garanzia previsti dalla art. 2 della L.R. n. 43/97” interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo” e successive modifiche e integrazioni.
2. Per le finalità e ai soggetti di cui al comma 1, la Regione concede contributi per promuovere strumenti quali la garanzia diretta, la co-garanzia e la contro-garanzia, forme di cartolarizzazione per portafogli e mitigazione del rischio, anche in collaborazione con il Fondo Centrale di Garanzia, il Fondo Europeo degli investimenti e altri soggetti a ciò preposti. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per l'a concessione dei contributi.
3. Gli strumenti di cui al comma 2, possono essere utilizzati anche per favorire interventi finalizzati all'aumento del capitale sociale delle imprese.
4. La Regione può inoltre concorrere, in presenza di processi di aggregazione e rafforzamento dell'attività sul territorio regionale dei soggetti di cui al comma 1, alla preservazione dei livelli patrimoniali minimi attraverso gli strumenti previsti da Banca d'Italia.
5. La Regione promuove accordi con la Banca Europea degli Investimenti, la Cassa Depositi e Prestiti e altri enti ed istituti nazionali ed internazionali preposti alla raccolta e all'impiego di risorse finanziarie al fine di istituire linee di finanziamento agevolato per gli investimenti ovvero per la capitalizzazione delle imprese.

Capo II

Dotazione di infrastrutture

Art. 14

Banda ultralarga

1. Al fine di infrastrutturare a banda ultralarga le zone di insediamento produttivo in digital divide, la Regione promuove un modello di collaborazione pubblico-privato basato sulla messa a disposizione da parte della Regione o degli enti locali dei servizi di cui al comma 2 a fronte dell'assunzione da parte delle imprese degli impegni di cui al comma 3, alle condizioni ivi previste.
2. La Regione o gli enti locali mettono a disposizione le proprie infrastrutture, in particolare quelle civili, atte a ospitare fibre ottiche e dispositivi di telecomunicazione. Tale messa a disposizione avviene senza oneri per il diritto di posa, di residenza e di manutenzione. Possono

altresì essere messe a disposizione, alle medesime condizioni, infrastrutture di proprietà dei Consorzi di bonifica.

3. Le imprese finanziano, in tutto o in parte, la posa di cavi in fibra ottica tra proprie sedi ed un luogo, della Regione o degli enti locali, neutrale rispetto agli operatori del mercato, ove ospitare gratuitamente operatori di telecomunicazioni. La proprietà dei cavi ottici deve restare in capo alla regione o agli enti locali che rendono disponibili le infrastrutture ospitanti. Alle imprese finanziatrici viene riconosciuto un diritto di uso quindicennale, rinnovabile e cedibile a terzi, per un numero di fibre ottiche congrue alle necessità di servizio.
4. La Regione:
 - a) mette a disposizione, mediante l'opera di Lepida S.p.A., le fasi di analisi, progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, supervisione della realizzazione, collaudo, ricerca di operatori di telecomunicazioni, supervisione del corretto utilizzo delle fibre ottiche;
 - b) al fine di garantire comunque la presenza di almeno un operatore di telecomunicazione può, qualora dal mercato non emergano altre soluzioni, utilizzare come operatore la medesima Lepida S.p.A..
5. Qualora vi sia un investimento da parte della Regione Emilia-Romagna, attraverso Lepida S.p.A., la proprietà delle fibre ottiche risultanti è della Regione per la quota parte di realizzazione cofinanziata.
6. La copertura dei costi per le azioni di Lepida S.p.A. viene definita annualmente da parte della Giunta.

Art. 15

Sistema di calcolo distribuito regionale (DataCenter & Cloud)

1. La Regione promuove un modello di collaborazione pubblico-privato indirizzato alla realizzazione di data center territoriali, ospitati in luoghi neutrali rispetto agli operatori del mercato, messi a disposizione dalla Regione stessa o dagli altri Enti territoriali, ove le imprese, preferibilmente in rete fra loro, possano trovare ospitalità per le proprie risorse di elaborazione e di memorizzazione, indipendentemente dalla scelta dei soggetti gestori.
2. In particolare, la Regione, mediante l'opera di coordinamento di Lepida S.p.A., identifica luoghi neutrali idonei, ove garantisce, tra l'altro:
 - a) interconnessione a banda ultralarga ridondata basata sulla rete Lepida;
 - b) organizzazione e supervisione dei gestori coinvolti;
 - c) meccanismi per favorire la identificazione e la diffusione di soluzioni cloud.

Capo III

Responsabilità sociale d'impresa e innovazione sociale

Art. 16

Responsabilità sociale d'impresa e impresa sociale

1. In coerenza con gli indirizzi dell'Unione Europea e in collaborazione con gli Enti Locali, il sistema delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, nonché le parti sociali, la Regione, nei propri programmi, promuove la cultura della responsabilità sociale d'impresa e l'impresa sociale.
2. La responsabilità sociale d'impresa e l'innovazione sociale costituiscono il criterio di riferimento per le azioni del programma triennale delle attività produttive, della ricerca e del trasferimento tecnologico, dei programmi di formazione delle risorse umane e dei programmi di sostegno alla formazione manageriale e alla qualificazione gestionale delle imprese.
3. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione sostiene progetti che coinvolgano le imprese di qualunque settore produttivo, le parti sociali e gli enti che operano per la promozione della responsabilità sociale e dell'innovazione sociale a livello territoriale.
4. La Regione istituisce inoltre il premio regionale per la responsabilità sociale d'impresa con il coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 3, mediante l'utilizzo delle risorse stanziare per il piano triennale per le attività produttive.

Art. 17

Relazioni sindacali, partecipazione e informazione dei lavoratori

1. La sottoscrizione degli Accordi di insediamento e sviluppo è subordinata al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Nell'ambito delle misure attuative della presente legge, la Regione favorisce le procedure innovative d'informazione aziendale a favore di lavoratori e organizzazioni sindacali e l'introduzione di pratiche di partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale.

Art. 18

Misure di contrasto delle delocalizzazioni produttive

1. In relazione alle imprese che delocalizzino la propria produzione da un sito presente nel territorio dell'Emilia-Romagna a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il cinquanta per cento, secondo quanto previsto dai commi 60 e 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 <<Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)>> si applicano le norme di cui ai commi 2 e 3.
2. Le imprese che beneficiano, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, di contributi regionali in conto capitale in relazione a un sito incentivato, qualora realizzino la

delocalizzazione entro tre anni dalla concessione dei medesimi. decadono dal beneficio e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti. La Giunta regionale stabilisce modalità e tempi di restituzione.

3. Per le aree e gli immobili dismessi a seguito di delocalizzazione produttiva non è possibile modificare la destinazione d'uso. Il cambiamento di destinazione d'uso può essere ammesso esclusivamente in presenza di nuovi investimenti e della creazione di nuovi posti di lavoro o per ragioni di pubblica utilità.
4. In presenza di programmi di chiusura aziendale o di delocalizzazione delle attività, la Regione verifica e favorisce la possibilità di ricorrere all'accordo di cui all'articolo 6, promuovendo altresì il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione d'impresa, anche in forma cooperativa.

TITOLO VI

Norme finanziarie